

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

*“Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35”.*

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E  
DELL'ARTIGIANATO**

E CON

**IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 35 del 1995 e l'articolo *3-quinquies*, inserito con decreto legge 28 agosto 1995, n.364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n.438, che prevedono:

- un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere che siano state danneggiate dall'alluvione nonché ai proprietari degli impianti e degli immobili distrutti o danneggiati, destinanti all'esercizio dell'impresa;
- una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dalla legge 14 ottobre 1964 n. 1068;

Visto l'art. *4-quinquies* della predetta legge n.438 del 1995 come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui

previsti per le imprese medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n.35 del 1995 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*, comma 1, il quale prevede:

- che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n.35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n.364, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni di cui tre di preammortamento, ai sensi degli stessi articoli;

- che il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento del valore nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle disponibilità dei fondi di cui agli stessi articoli;

- che alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n.266 e successive modificazioni;

- che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono disciplinate le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui trattasi, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2000 (parere n. 8/2000) e del 20 marzo 2000 (parere n. 50/2000);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n.400 del 1988 (nota n. 42752 del 12 aprile 2000);

## **ADOTTA**

Il seguente regolamento

### **Art. 1**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3-*quinquies* della legge n.226 del 1999 i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.35 del 1995 e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* della legge n.438 del 1995, che rinegoziano con l'istituto mutuante, alle condizioni e modalità di cui al presente regolamento, le operazioni finanziarie già stipulate ai tassi d'interesse allora vigenti.

### **Art. 2**

*(Operazione di rinegoziazione)*

1. L'operazione finanziaria già stipulata è ammessa alla rinegoziazione per i seguenti valori:

a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento originario alla scadenza della prima rata successiva alla presentazione della domanda di rinegoziazione;

b) ammontare delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, incrementato degli interessi composti maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate, al tasso di riferimento dell'operazione originaria;

c) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 1997 n. 266 e successive modificazioni, maggiorato degli interessi composti al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate.

2. Sono a carico dei Fondi agevolativi:

a) con riferimento al valore di cui al punto b) del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari;

b) relativamente al valore di cui al punto c) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate;

c) gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale ritardo nel pagamento del contributo calcolati, per ciascuna rata, al costo della provvista relativo al tasso di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna di esse.

3. La rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria.
4. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il soggetto che rinegozia il finanziamento agevolato non abbia documentato in tutto o in parte l'utilizzo del finanziamento per gli scopi previsti, si applicano, effettuati i controlli di cui all'articolo 1, comma 15 e all'articolo 2, comma 9, del decreto interministeriale del 23 marzo 1995, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.

### **Art. 3**

#### *(Durata dell'operazione rinegoziata)*

1. L'operazione finanziaria rinegoziata ha durata di 10 anni, di cui 3 di preammortamento, a decorrere dalla data di rinegoziazione.

### **Art. 4**

#### *(Tasso di interesse)*

1. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge n.35 del 1995 non può essere superiore al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula dell'atto di rinegoziazione, maggiorato di un punto percentuale.
2. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n.35 del 1995 non può essere superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni della specie di durata oltre i 18 mesi con decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, relativo al mese di stipula dell'atto di rinegoziazione.
3. Il tasso d'interesse a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è ridotto all'1,5% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.
4. Il contributo agli interessi è pari alla differenza tra la rata del finanziamento calcolata al tasso applicato all'operazione rinegoziata e la rata calcolata al tasso dell'1,5%. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi.

### **Art. 5**

#### *(Oneri sostenuti dalle banche)*

1. Per rivalere le banche degli oneri connessi alla rinegoziazione è riconosciuta, a carico dei fondi pubblici, una commissione *una tantum* per le spese amministrative pari allo 0,50 % dell'ammontare dell'operazione rinegoziata.

2. Per gli oneri finanziari è riconosciuta una commissione pari all'1,40% del capitale residuo dell'operazione rinegoziata in essere al 31 dicembre di ciascun anno, che sarà corrisposta alle banche da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa entro il primo trimestre dell'anno successivo.

**Art. 6**  
*(Garanzie)*

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1966, n.1142 istituito presso il Mediocredito centrale e del Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.1068 istituito presso l'Artigiancassa sono applicati alle operazioni finanziarie rinegoziate, nelle misure previste dalla legge n.35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 7**  
*(Procedimento di rinegoziazione)*

1. I soggetti interessati presentano alle banche richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non è ammessa la rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle quali è già avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.

2. Le banche ed i soggetti beneficiari formalizzano la rinegoziazione indicando i singoli valori dell'importo dell'operazione rinegoziata. Le banche elaborano, altresì, nuovi piani di ammortamento regolati ai tassi di cui all'articolo 4 e per la durata di cui all'articolo 3.

3. Le banche trasmettono al Mediocredito Centrale e all'Artigiancassa l'atto aggiuntivo corredato dei relativi piani di ammortamento.

4. Verificata la completezza della documentazione, il Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa deliberano la conferma delle agevolazioni secondo le nuove misure, dandone comunicazione alla banca interessata.

5. Le banche provvedono a dare tempestiva comunicazione ai mutuatari della possibilità di usufruire del beneficio della rinegoziazione.

**Art. 8**  
*(Estinzione delle obbligazioni)*

1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei mutui stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento è equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi. L'ammontare delle

obbligazioni rimborsate anticipatamente non può comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 2000

IL MINISTRO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA P.E.  
Amato

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
Letta

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL  
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Barberi